

LE RESPONSABILITÀ NELLA
GESTIONE DEI RIFIUTI.
LE NUOVE FIGURE E LE NUOVE
SANZIONI

www.ambientelegale.it

info@ambientelegale.it

Avv. Daniele Carissimi

Dott.ssa Chiara Fiore

www.ambientelegale.it
info@ambientelegale.it

Le ultime novità

- 1) 18.6.10 – DM 65/10 – RAEE
- 2) 10.7.10 – L. 96/10 – VARIE (L. COMUNITARIA)
- 3) 14.7.10 – DM 9.7.10 – SISTRI
- 4) 26.8.10 – D.LVO 128/10 – VIA, VAS, AIA E ARIA
- 5) 30.9.10 – D.LVO. 155/10 – ARIA AMBIENTE
- 6) 1.10.10 – DM 28.9.10 – SISTRI
- 7) 10.12.10 – V CORRETTIVO D.LVO 219 – ACQUE
- 8) 15.12.10 – DM. 27.9.10 – DISCARICHE
- 9) 15.12.10 – DELIB. ALBO N. 2 – INTERMEDIARI

Le ultime novità

10) 22.12.10 – DM. PROROGA - SISTRI

11) 22.12.10 – DELIB. ALBO N. 3 – TRANSFR.

12) 25.12.10 – IV CORRETTIVO. D.LVO. 205 – RIFIUTI

13) 19.1.11 – DELIB. ALBO N. 1 – INTERMEDIARI

14) 24.1.11 – CIRC. ALBO N. 137 – TRANSFR.

15) 25.1.11 – CIRC. ALBO N. 146 – TRANSFR.

16) 9.2.11 – CIRC. ALBO N. 240 – ISCRIZIONI

17) 28.2.11 – CIRC. ALBO N. 350 – VARIAZIONE PARCO AUTOVEICOLI

18) 25.3.11 – CIRC. ALBO N. 432 – ISCRIZIONI 212, CO. 8

19) 16.3.11 – CIRC. ALBO N. 442 - INTERMEDIAZIONE

20) 26.4.11 – DM 18 FEBBRAIO 2011 N. 52 – TESTO UNICO SISTRI

Le ultime novità

- 21) D.LGS. 121/2011: Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente**
- 22) D.L. 38/2011: Manovra finanziaria. ABROGAZIONE DEL SISTRI**
- 23) Legge di conversione 148/2011. REINTRODUZIONE DEL SISTRI. Entrata in operatività a partire dal 9 febbraio 2012.**

DIRETTIVA 2008/98/CE

del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive
(22.11.2008 GUUE L. 312)

IN VIGORE DAL 12.12.08

- Ambito di applicazione
- Esclusioni
- Definizioni
- Elenco rifiuti
- **Responsabilità**
- Gerarchia
- Gestione
- Autorizzazioni
- Piani e programmi
- Partecipazione del pubblico
- Ispezioni e registri
- **Sanzioni**

Principali novità introdotte nel 152/2006

- **Art. 178 (Co-responsabilità)**
- **Art. 178 – bis (Resp estesa del produttore del prodotto)**
- Art. 179 (Priorità gestione)
- Art. 180 bis (Preparazione al riutilizzo)
- Art. 181 (Obiettivi di riciclaggio)
- Art. 182 (Smaltimento in regioni diverse e inceneritori)
- Art. 182 bis (Autosufficienza e prossimità)
- Art 182 ter (Rifiuti organici)
- Art. 183 (Definizioni)
- Art. 184 (Classificazione, terre e CER)
- Art. 184 – bis (Sottoprodotto)

Principali novità

- Art. 184 ter (Cessazione della qualifica di rifiuto)
- Art. 185 (Esclusioni)
- Art. 186 (Terre – abrogato!)
- Art. 187 (Miscelazione)
- **Art. 188 (Responsabilità)**
- Art. 188 bis e ter (SISTR)
- Art. 189 (Mud)
- Art. 190 (Registri)
- Art. 193 (Trasporto)
- Art. 194 (Trasporto Transfrontaliero)
- Art. 195 (Competenze dello Stato e criteri di assimilazione)

Principali novità

- Art. 197 (Competenze delle Province)
- Art. 199 (Gestione integrata. Piani regionali)
- Artt. 208-2011 (Autorizzazioni)
- Art. 212 (Albo)
- Art. 216 bis (Oli usati)
- **Art. 260 bis (Sanzioni SISTRI)**
- Abrogazioni
- Allegati

LE NUOVE RESPONSABILITÀ NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 178 bis

resp. estesa del produttore (del prodotto)

- Non è un concetto nuovo (Art. 228- PFU)*
(*es.ecopneus*)
- La responsabilità estesa del produttore del prodotto **è applicabile fatta salva la responsabilità della gestione dei rifiuti di cui all'articolo 188, comma 1, e fatta salva la legislazione esistente.**
- I decreti di cui al comma 1 **possono** prevedere altresì che **i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti parzialmente o interamente dal produttore del prodotto** causa dei rifiuti.

Art. 188

Responsabilità della gestione dei rifiuti

1., **il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento***, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari, tale responsabilità, **di regola, comunque sussiste.**

La “nuova” tracciabilità dei rifiuti IL SISTRI

- DM 17.12.2009
- DM 15.2.2010
- DM 9.7.2010
- DM 28.9.2010
- DM 22.12.2010
- DECRETO 18 FEBBRAIO 2011, N. 52, PUBBLICATO SULLA GU DEL 26 APRILE 2011- **TESTO UNICO SISTRI**
- D. L. 138 DEL 2011- ABROGAZIONE SISTRI
- LEGGE DI CONVERSIONE N. 148 DEL 2011- REINTRODUZIONE DEL SISTRI CON PROROGA AL 9 FEBBRAIO 2012

ART. 188- BIS
d.lgs. 152/2006

CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI

1... la tracciabilità dei rifiuti deve essere garantita dalla loro produzione **sino alla loro destinazione finale.**

2. A tale fine, la gestione dei rifiuti deve avvenire (2 condizioni):

a) **nel rispetto degli obblighi istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);** oppure

b) nel rispetto degli **obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario** di identificazione di cui agli articoli 190 e 193.

ART. 188- BIS
d.lgs. 152/2006

CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI

3. Il soggetto che aderisce al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) ..., **non è tenuto ad adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 190, nonché dei formulari di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193.** Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati dalla **copia cartacea della scheda di movimentazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)** ... [= formulario]

Art. 188

Responsabilità della gestione dei rifiuti

2. **SOGGETTI SISTRI**

Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal Regolamento (CE) n.1013/2006, qualora il produttore iniziale, il produttore e il detentore siano **iscritti** ed abbiano adempiuto agli obblighi del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (**SISTRI**) di cui all'art. 188-bis, comma 2 lett. a), **la responsabilità di ciascuno di tali soggetti è limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita dal predetto sistema***.

NB sul SISTRI

ART. 20 TESTO UNICO SISTRI (Dm 52/11)

“La responsabilità del produttore dei rifiuti per il corretto recupero o smaltimento degli stessi è esclusa a seguito dell’invio da parte del Sistri, alla casella di posta elettronica attribuitagli automaticamente dal sistema, della comunicazione di accettazione dei rifiuti medesimi da parte dell’impianto di recupero o smaltimento””

Art. 188

Responsabilità della gestione dei rifiuti

3. **SOGGETTI NON SISTRI**


Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal Regolamento (CE) n.1013/2006, la responsabilità dei soggetti **non iscritti** al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), che, ai sensi dell'art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi è esclusa*:

a) a seguito del **conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta** previa convenzione;

b) a seguito del conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento*, **a condizione che il produttore sia in possesso del formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario** entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. **Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla regione.**

PRINCIPIO DI CORRESPONSABILITÀ

In tema di gestione dei rifiuti, le responsabilità per la sua corretta effettuazione, in relazione alle disposizioni nazionali e comunitarie gravano su tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo dei beni dai quali originano i rifiuti stessi, e le stesse si configurano anche a livello di semplice istigazione, determinazione, rafforzamento o facilitazione nella realizzazione degli illeciti



PRINCIPIO DI CORRESPONSABILITÀ

Il concetto di "coinvolgimento" trovava specificazione nelle disposizioni poste dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 10 ed attualmente D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 188 (fatte salve le ipotesi di concorso di persone nel reato), ma **anche la mera osservanza delle condizioni di cui all'art. 10 non vale ad escludere la responsabilità dei detentori e/o produttori di rifiuti allorquando costoro si siano "resi responsabili di comportamenti materiali o psicologici tali da determinare una compartecipazione, anche a livello di semplice facilitazione, negli illeciti commessi dai soggetti dediti alla gestione dei rifiuti"** (Cass., Sez. 3°, 6.2.2000, n. 1767, Riva). I principi sopra richiamati risultano sostanzialmente ribaditi anche alla luce del D.L.vo 3 dicembre 2010, n. 205 (artt. 2 e 16).

CORTE CASSAZIONE PENALE Sez. III, 15/06/2011 (Ud. 25/05/2011) Sentenza n. 23971

PRINCIPIO DI CORRESPONSABILITÀ

- responsabilità del produttore -

La responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti grava, ai sensi dell'art. 188 del d.lgs. n. 152/2006, su tutti i soggetti coinvolti nella loro produzione, detenzione, trasporto e smaltimento. Anche il produttore e il detentore sono pertanto investiti di una posizione di garanzia in ordine al corretto smaltimento. Per quanto riguarda più in particolare il produttore o detentore di rifiuti speciali, gli obblighi sono assolti solo qualora siano stati conferiti ad un soggetto autorizzato allo smaltimento e il produttore sia in grado di esibire il formulario di identificazione dei rifiuti datato e controfirmato dal destinatario.



PRINCIPIO DI CORRESPONSABILITÀ

- responsabilità del produttore -

In caso contrario il produttore e il detentore rispondono del non corretto recupero o smaltimento dei rifiuti [...] Peraltro, a causa dell'estensione della suddetta posizione di garanzia che si fonda sull'esigenza di assicurare un elevato livello di tutela all'ambiente [...] **la consegna dei rifiuti a degli intermediari muniti di autorizzazione non vale a trasferire su di loro la responsabilità per il corretto smaltimento e non autorizza pertanto il produttore a disinteressarsi della destinazione finale dei rifiuti.** Poiché inoltre, i formulari di identificazione dei rifiuti recano l'indicazione dell'impianto di destinazione e del nome e indirizzo del destinatario (cfr. art. 193, comma 1, lett. c ed e del Dlgs. n. 152 del 2006), la verifica ed il controllo del possesso delle necessarie autorizzazioni in capo al destinatario rientra senz'altro tra gli obblighi di diligenza esigibili dal produttore o detentore dei rifiuti.

T.A.R. VENETO, Sez. III - 14/01/2009, n. 40

Cass. civ., Sez II, n. 27593/2008

*“**La mera denuncia** di smarrimento del registro in data di poco anteriore all’accertamento **non è idonea ad escludere la responsabilità** da protratta omissione dell’annotazione, non trovando applicazione l’art. 3 della legge 689 del 1981, che richiede un comportamento riferibile a caso fortuito o forza maggiore, ovvero un errore di fatto incolpevole, o l’inevitabile ignoranza del precetto violato”*

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/05/2009 Sentenza n. 19332

In tema di rifiuti, la responsabilità per l'attività di gestione non autorizzata **non attiene necessariamente al profilo della consapevolezza e volontarietà della condotta, potendo scaturire da comportamenti che violino i doveri di diligenza, per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitare illeciti nella predetta gestione**, e che legittimamente si richiedono ai soggetti preposti alla direzione dell'azienda

MA QUALI SONO I SOGGETTI RESPONSABILI? I AMMINISTRATORE

La responsabilità penale dell'amministratore e del legale rappresentante di una società

“...l'amministratore o il legale rappresentante di una società è responsabile dei reati riconducibili all'azienda per le operazioni di gestione dei rifiuti compiute dai dipendenti, quantomeno a titolo di culpa in vigilando, salva la dimostrazione di una causa di esonero della responsabilità.

(cass.pen., sez.III, n.39949 del 22.10.2003)

La responsabilità penale dell'amministratore e del legale rappresentante di una società

*l'amministratore o il legale rappresentante di una società **non può essere automaticamente tenuto responsabile,** a causa della carica ricoperta, di tutte le infrazioni penali verificatesi nella gestione dell'ente, e la responsabilità deve essere esclusa tutte le volte che egli abbia preposto ai vari servizi soggetti qualificati ed idonei, forniti, tra l'altro, dalla necessaria autonomia e dei poteri discrezionali per la condotta dei relativi affari”*

.

(Cfr. Cass. Pen., sez. 3, 6 maggio 1983)

www.ambientelegale.it
info@ambientelegale.it

La responsabilità penale dell'amministratore e del legale rappresentante di una società

In altri termini, “nelle aziende di notevoli dimensioni, articolate in vari settori operativi, con suddivisione di attribuzioni, la responsabilità del titolare dell'azienda può essere esclusa dal conferimento di compiti personali, in un dato ambito, a determinati soggetti dotati di capacità ed autonomia decisionale; è tuttavia necessario che ciò risponda ad esigenze effettive, concrete e costanti dell'azienda e risulti da precise ed ineludibili norme interne preventivamente fissate ed approvate dai competenti organi di gestione; in ogni caso, il datore di lavoro resta l'unico obbligato all'osservanza di tutte le prescrizioni legali in materia e risponde anche delle omissioni addebitabili a negligenza altrui, ricollegabili alla propria mancata vigilanza ...”

(Cfr. **Cass. Pen., sez. 3, 8 aprile 1988**, in **Cass. Pen. 1989, pag. 2258, n.1844**).

www.ambientelegale.it
info@ambientelegale.it

La responsabilità penale dell'amministratore e del legale rappresentante di una società:

LA DELEGA

E pertanto, secondo l'orientamento generale della giurisprudenza, **la delega può avere efficacia liberatoria se:**

- a) l'impresa sia di notevoli o **grandi dimensioni**;
- b) si tratti di compiti non gravanti esclusivamente e specificamente sul **dipendente**;
- c) il delegato sia **persona tecnicamente e professionalmente idonea** a quell'incarico;
- d) il delegato sia dotato della necessaria **autonomia gestionale e finanziaria** e non vi siano interferenze di intralcio da parte del delegante;
- e) prova oggettiva, **preventiva e scritta** della delega;
- f) il delegante eserciti, in concreto, un funzione di **vigilanza e di controllo**

La responsabilità penale dell'amministratore e del legale rappresentante di una società

Se non vi è prova certa su queste condizioni, “il proprietario di un'azienda risponde anche penalmente dell'operato dei suoi dipendenti”

(Cfr. Cass. Pen., sez. 3, 7 aprile 1992).

La responsabilità penale dell'amministratore e del legale rappresentante di una società

Appare, quindi, evidente, che **occorre una indagine caso per caso** onde verificare, in presenza di delega, l'esistenza di queste condizioni, fermo restando che **“la responsabilità del titolare dell'insediamento non ha i caratteri della responsabilità oggettiva, pur essendo qualificato da un particolare dovere positivo di prevenzione consistente nella adozione di misure tecniche adeguate ad evitare l'inquinamento ...”** (Cfr. **Cass. Pen., Sez. 3, 19 gennaio 1996**).

Anzi, è interessante notare che la Suprema Corte tende ad equiparare alla delega (ovviamente con tutte le condizioni sopra specificate) anche un contratto di appalto con terzi
(Cfr. Cass. Pen., sez. 3, 22 giugno 1998).

La responsabilità penale dell'amministratore e del legale rappresentante di una società in materia di gestione di rifiuti

Trattasi di principi applicabili integralmente anche nel settore della gestione dei rifiuti (Cfr. per tutte **Cass. Pen., sez. 3, 15 marzo 1996**), ove, con specifico riferimento al reato di deposito incontrollato di rifiuti industriali.

II

L'IMPRESA

(v.infra)

www.ambientelegale.it
info@ambientelegale.it

MA CON L'INTRODUZIONE DEL SISTRI C'È UN SOGGETTO IN PIÙ(?)

III

IL DELEGATO SISTRI

Art. 2, lett. B) Testo Unico Sistri Definizione Delegato

- Art. 2, lett. B) Testo Unico Sistri

- delegato: il soggetto che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, e' delegato **dall'ente** o impresa all'utilizzo e alla custodia del dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al SISTRI ed è attribuito il certificato per la firma elettronica. Qualora **l'ente** o impresa non abbia indicato, nella procedura di iscrizione, alcun delegato, le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato per la firma elettronica verranno attribuiti al rappresentante legale **dell'ente** o impresa;

TESTO UNICO SISTRI. ART. 11, CO. 2

“La persona fisica cui è associato il certificato elettronico contenuto nel dispositivo USB è il titolare della firma elettronica ed è responsabile della veridicità dei dati inseriti mediante l’utilizzo del dispositivo USB nelle schede Sistri sottoscritte con firma elettronica”

Dal Manuale Operativo (ultima versione 26.04.2011)

2.3.2. Responsabilità sulla veridicità dei dati inseriti e custodia dei dispositivi USB sistri.

La responsabilità per la veridicità dei dati inseriti nei Sistri mediante l'utilizzo del "Dispositivo USB" che ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DM 17 dicembre 2009 grava sulla persona fisica cui è associato il certificato elettronico contenuto nel "Dispositivo USB" afferisce alla sola attività di compilazione delle Schede Sistri, con la conseguenza che solo il non corretto inserimento nelle Schede Sistri dei dati trasmessi dalle altre strutture e funzioni dell'organizzazione aziendale che sono coinvolte nella gestione dei rifiuti, può comportare la responsabilità del Delegato per il "Dispositivo USB".

Dal Manuale Operativo (ultima versione 26.04.2011)

Laddove il luogo di custodia dei dispositivi USB non si trovi presso la sede legale dell'impresa oppure presso una delle unità locali iscritte al Sistri, il "Dispositivo USB" potrà essere tenuto presso altra sede, previa comunicazione a Sistri della predetta circostanza, fermo restando il disposto dell'articolo 3, comma 11, del D.M. 17 dicembre 2009, in base al quale i dispositivi USB sono resi disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta.

ATTENZIONE x il DELEGATO:

Il Sistri non segnala gli errori di CER,
l'incompatibilità di rifiuti/operazioni, le
autorizzazioni, etc ...

(V. INFRA LE SANZIONI)

Punti critici

È una delega “**necessaria**”? (Le grandi aziende almeno sono costrette a “delegare” l’utilizzo della chiavetta)

Punti critici

Introduce una nuova figura aziendale?

Alla luce del compito assegnato non sarebbe superfluo constatare che il delegato:

- Sia competente in materia di annotazione di rifiuti;
- Sia capace di utilizzare l'hardware e il relativo software
- Abbia tutti gli altri necessari strumenti (computer, pc, internet) per svolgere il proprio compito e disponga di risorse necessarie
- **Abbia accettato tale delega [l'azienda potrebbe optare anche per una delega di funzioni]**
- ...

Punti critici

Può essere nominato un consulente esterno?

Dal sito del SISTRI, sezione FAQ, **sembrerebbe di no**, in quanto

Ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 15 febbraio 2010, «"Delegato": il soggetto che, **nell'ambito dell'organizzazione aziendale**, e' delegato dall'impresa all'utilizzo e alla custodia del dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al Sistema ed e' attribuito il certificato per la firma elettronica. Qualora l'impresa non abbia indicato, nella procedura di iscrizione, alcun "Delegato", le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato per la firma elettronica verranno attribuiti al rappresentante legale dell'impresa».

è dubbio quindi se il ruolo del "Delegato", possa essere affidato ad un soggetto, come il consulente, che non è inserito nell'organizzazione aziendale. Il dispositivo USB deve essere detenuto presso la sede dell'unità locale o dell'unità operativa dove si effettua la produzione e/o la gestione dei rifiuti.

Le nuove sanzioni

www.ambientelegale.it
info@ambientelegale.it

Importante distinzione

- **ILLECITI CIVILI**
- **ILLECITI PENALI**
- **ILLECITI AMMINISTRATIVI**

ILLECITO CIVILE

- È quel comportamento (fatto) che, violando un diritto assoluto (es. la proprietà) o relativo (es. un diritto di credito) di un individuo determina l'obbligo del risarcimento del danno.

ILLECITO AMMINISTRATIVO

- È quella violazione di un dovere generale posto dallo Stato, a presidio e tutela di interessi di rilevanza generale, a cui è collegata l'irrogazione di una sanzione di carattere amministrativo (pecuniaria o di altro tipo es. sospensione della patente).


ILLECITO PENALE

- **Un comportamento umano estrinsecantesi nel mondo esteriore e percepibile dai sensi, che lede o pone in pericolo un bene meritevole di tutela penale in quanto avente rilevanza costituzionale attribuibile causalmente e psicologicamente e perciò rimproverabile al soggetto che lo abbia posto in essere sempreché il grado di aggressione al bene sia tale da reclamare la sanzione penale in quanto di fronte ad essa il bene non può essere tutelato con tecniche sanzionatorie extrapenali (pr. Sussidiarietà e meritevolezza), per cui il legislatore vi ha riconnesso una sanzione penale qualificandolo espressamente come reato e compiutamente descrivendolo nelle sue componenti .**

NORMA PENALE

- **La norma penale è quella disposizione di legge che vieta un determinato comportamento minacciando, in caso di trasgressione, l'inflizione di una pena**


STRUTTURA




PRECETTO: comando o divieto di compiere una determinata azione

SANZIONE: conseguenza giuridica che deriva dalla Violazione del precetto.

Il sistema degli illeciti penali



Il sistema degli illeciti penali



Sanzioni penali e amministrative differenze

1. Diverso termine di prescrizione (5 anni per le sanzioni amm.ve, variabile ex. Art. 157 cp. per le sanzioni penali)
2. Impossibilità della sanzione amm.va di incidere sulla libertà personale
3. Presunzione di colpevolezza nell'illecito amm.vo

LE SANZIONI SULLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI

258. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

NON SI APPLICA AI
“SOGGETTI SISTRI” (ART.
188, 2 E 3 COMMA)

C'ERA UN'INCONGRUENZA SULLA SUCCESSIONE DELLE NORME SUL SISTRI/FORMULARI. LE NORME SUL FORMULARIO SONO STATE ABROGATE DAL D.LGS. 205 DEL 2010, MA QUELLE SUL SISTRI SONO OPERATIVE CON LE SEGUENTI SCADENZE:

- 1) **l'art. 16, comma 2 (205/2010)**, secondo cui le norme sul SISTRI (incluso ovviamente l'art. 193 sul trasporto di rifiuti) entrano in vigore dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'art. 12, comma 2, DM 17 dicembre 2009, e quindi, vista la proroga, **dal 10 marzo 2012**
- 2) **L'art. 39, comma 1(205/2010)** secondo cui le *“sanzioni del presente decreto relative al SISTRI di cui all'art. 188 bis, comma 2, lett. a) si applicano”* dalla stessa data di cui sopra, e quindi, dopo la proroga, **dal 10 marzo 2012**

Il d.lgs. 121 del 2011 ha risolto il problema della disciplina transitoria

2. All'articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 (**disposizioni transitorie e finali**), sono apportate le seguenti modificazioni:

[...]

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:



Il d.lgs. 121 del 2011 ha risolto il problema della disciplina transitoria

«2-bis. Anche in attuazione di quanto disposto al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 188-ter, commi 1, 2, 4 e 5 (SOGGETTI SISTRI**), [...], che fino alla decorrenza degli obblighi di operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (**SISTRI**) [...], **non adempiono alle prescrizioni di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52** [Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di legge e la verifica della piena funzionalità del *SISTRI*, fino al termine di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, i soggetti di cui agli articoli 3, 4 e 5 rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli **190 e 193 [formulari e registri]** del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.]**

Il d.lgs. 121 del 2011 ha risolto il problema della disciplina transitoria

sono soggetti alle relative sanzioni previste dall'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella formulazione precedente all'entrata in vigore del presente decreto.

258. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

1. I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con **la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.**

2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

258. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

- 4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale (reclusione fino a due anni) a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

258. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 **sono ridotte rispettivamente da 1.040 euro a 6.200 euro**. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

258. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

- 5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati.

258. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

- 5-bis. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

258. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

- 5-ter. Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

- OMESSA ISCRIZIONE-

Articolo 260-*bis* - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

.1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.

.In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

– OMESSO PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI –

Articolo 260-*bis* - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

.2. I **soggetti obbligati** che **omettono**, nei termini previsti, il **pagamento** del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria **da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro**. In caso di rifiuti **pericolosi**, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. **All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore.** In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

- OMESSA COMPILAZIONE -

Articolo 260-*bis* - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

.3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, é punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.

Chiunque? Sembrerebbe riferirsi al delegato!

- ATTENUANTI -

Articolo 260-*bis* - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

.Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento.

.Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

.Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

-OMESSA COMPILAZIONE PER RIFIUTI PERICOLOSI -

Articolo 260-*bis* - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacenti.

-ULTERIORI OBBLIGHI???

Articolo 260-*bis* - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti **agli ulteriori obblighi** su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria **da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento**.

In caso di **rifiuti pericolosi** si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

- FALSE INDICAZIONI -

Articolo 260-*bis* - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. (falso ideologico, reclusione fino a due anni) a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, ... fornisce false indicazioni

- sulla natura,

- sulla composizione e

- sulle caratteristiche chimico-fisiche

dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

TRASPORTO: OMESSO ACCOMPAGNAMENTO SCHEDA SISTRI -

Articolo 260-bis - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti -

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda **SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE** e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui **all'art. 483 (fino a due anni di reclusione)** del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

- TRASPORTO: SCHEDA SISTRI **FRAUDOLENTAMENTE ALTERATA -**

Articolo 260-bis - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito **con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale (reclusione da 6 mesi a 3 anni ridotte di un terzo)**. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

ATTENUANTI -

Articolo 260-*bis* - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti =

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

Il d.lgs. 121 del 2011 ha aggiunto due nuovi commi

9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

Il d.lgs. 121 del 2011 ha aggiunto due nuovi commi

9-ter. **Non risponde** delle violazioni amministrative di cui al presente articolo **chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1.** Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. **La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.**

Riduzione della sanzione per i primi mesi di operatività del SISTRI: ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 121 del 2011, viene inserito all'art. 39 del d.lgs. 205 del 2010, il seguente comma

2-quater. **Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 260-bis**, commi 3, 4, 5, 7 e 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, **sono ridotte, ad eccezione dei casi di comportamenti fraudolenti di cui al predetto comma 3, a un decimo per le violazioni compiute negli otto mesi successivi alla decorrenza degli obblighi di operatività per ciascuna categoria di operatori, enti o imprese**, come individuata dall'articolo 1 del decreto ministeriale 26 maggio 2011 (**proroga termini a scaglioni**), e successive modificazioni, **e a un quinto per le violazioni compiute dalla scadenza dell'ottavo mese e per i successivi quattro mesi.**

IL FERMO

Articolo 260-ter – Sanzioni amministrative accessorie. Confisca

.1. All'accertamento **delle violazioni di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 260-bis**, consegue **obbligatoriamente** la sanzione accessoria del **fermo amministrativo** de()l veicolo utilizzato per l'attività di trasporto dei rifiuti **di mesi 12, nel caso in cui il responsabile si trovi nelle situazioni di cui all'art. 99 c.p. o all'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, o abbia commesso in precedenza illeciti amministrativi con violazioni della stessa indole o comunque abbia violato norme in materia di rifiuti.**

.2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 213, 214, 214 bis e 224-ter del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 [**Codice della Strada**], e relative norme di attuazione.

Quindi quando viene disposto il fermo del mezzo?

Per le violazioni di cui all'art. 260 – bis, 7 e 8 comma

Quando il responsabile si trovi nelle condizioni di cui

1. Art. 99 c.p. – Recidiva: quando il responsabile sia stato già condannato per un delitto non colposo
2. Art. 8-bis l. 689 del 1981- Reiterazione delle violazioni
3. abbia commesso in precedenza illeciti amministrativi con violazioni della stessa indole o comunque abbia violato norme in materia di rifiuti

IL FERMO

Articolo 260-ter – Sanzioni amministrative accessorie. Confisca

.3. All'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 dell'articolo 260-bis, consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo di mesi 12 del veicolo utilizzato dal trasportatore. In ogni caso la restituzione del veicolo sottoposto al fermo amministrativo non può essere disposta in mancanza dell'iscrizione e del correlativo versamento del contributo.

Quindi quando viene disposto il fermo del mezzo?

Per le violazioni di cui all'art. 260 – bis, 1 comma

SEMPRE

LA CONFISCA

Articolo 260-ter – Sanzioni amministrative accessorie. Confisca

.4. In caso di trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi, è sempre disposta **la confisca** del veicolo e di qualunque altro mezzo utilizzato per il trasporto del rifiuto, ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che gli stessi che appartengano, non fittiziamente a persona estranea al reato.

Art. 240 Codice Penale

PUÒ essere ordinata la confisca delle cose :

- che servono a commettere il reato
- furono destinate a commettere il reato,
- che ne sono il prodotto o il profitto

Art. 240 Codice Penale

DEVE essere ordinata la confisca delle cose:

- 1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato;
- 2) delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.

Ciò comporta che...

- Senza la specifica previsione del Codice dell'ambiente la confisca del mezzo utilizzato per il trasporto nell'ipotesi di traffico e/o trasporto illecito di rifiuti, riguardando le *“cose che servono a commettere il reato”* sarebbero rientrate nell'area della mera facoltatività e quindi rimesse alla valutazione del Giudice

LA CONFISCA

Articolo 260-ter – Sanzioni amministrative accessorie.
Confisca

.5. Il fermo di cui al comma 1 e la confisca di cui al comma 4 conseguono obbligatoriamente anche all'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 dell'articolo 256. [SOLO PER LE ATTIVITÀ DI TRASPORTO!]

ANCORA SANZIONI...

La Corte di Cassazione (Sez. II, n. 10753/2004), aveva stabilito nel caso di inserimento nei registri di dati completamente falsi, che la sanzione applicabile non fosse amm.va bensì penale di cui **all'art. 484 c.p.**

Art. 484 c.p. - “Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 309 euro”

In forza dell'art. 491-bis c.p. la citata disposizione si applica anche al SISTRI

Art. 491-bis c.p. - “Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private”

I documenti SISTRI sono documenti informatici?

Si!

Le informazioni inserite dagli interessati costituiscono un documento informatico, definito dall'art. 2, lettera p), d.lgs. 83/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) come la **“rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”**

Confronta anche: Cass. Pen., Sez. VI, n. 3067/1999

un sistema informatico è “un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all’uomo, attraverso l’utilizzazione (anche parziale) di tecnologie informatiche, che sono caratterizzate – per mezzo di un’attività di “codificazione” e “decodificazione” dalla registrazione o memorizzazione, per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati, di dati, cioè di rappresentazioni elementari di un fatto, effettuata attraverso simboli (bit), in combinazione diverse, e dalla elaborazione automatica di tali dati, in modo da generare informazioni, costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di esprimere un particolare significato per l’utente”

IL SISTRI QUINDI, RIENTRA IN
TALE DEFINIZIONE E
COSTITUISCE A TUTTI GLI
EFFETTI UN SISTEMA
INFORMATICO



ATTENZIONE QUINDI AI
COMPUTER CRIMES

QUALI SONO I COMPUTER CRIMES?

- 615- TER c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
- 615- QUATER c.p. – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso ai sistemi
- 615- QUINQUIES c.p. – Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
- 617-QUATER c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
- 635 – BIS c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

QUALI SONO I COMPUTER CRIMES? (esempi)

- 635 – TER c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
- 635- QUATER c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
- 635 – QUINQUIES c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
- 640 – TER c.p. – Frode informatica
- 640 - QUINQUIES c.p. – Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

La responsabilità da reato degli enti

- Il d.lgs. 121 del 2011, entrato in vigore il 16 agosto 2011, ha recepito la direttiva 99/2009/CE sulla tutela penale dell'ambiente.



La responsabilità da reato degli enti

Inserisce l' art. 25-undecies al d.lgs. 231/2001 il quale al secondo comma stabilisce che

In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

Sugli scarichi

a) per i reati di cui **all'articolo 137 (Sanzioni sugli scarichi)**:

1) per la violazione dei commi 3 (*3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4*), **5, primo periodo** (*Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107*),

Sugli scarichi

a) per i reati di cui **all'articolo 137:**

e 13 (*Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.*), **la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;**

Sugli scarichi

a) per i reati di cui **all'articolo 137**

2) per la violazione dei commi 2 (*Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.*), **5**, **secondo periodo** (*Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro.*), **e 11** (*Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.*), **la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.**

Sui rifiuti

b) per i reati di cui all'articolo **256 (Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata):**

1) per la violazione dei commi 1, lettera a) (*Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti – non pericolosi - in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216*), e **6, primo periodo** (*Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b),*), la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

Sui rifiuti

b) per i reati di cui all'articolo **256**:

2) per la violazione dei commi 1, lettera b) (*Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti – pericolosi - in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216*), **3, primo periodo** (*Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata*), **e 5** (*Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti*), la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo (*Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata di rifiuti pericolosi*), la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

Sui rifiuti

Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4 (*inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni*)

Sui rifiuti

c) per i reati di cui all'articolo **257 (Bonifica dei siti):**

- 1) **per la violazione del comma 1** (*Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti*), **la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;**
- 2) **2) per la violazione del comma 2** (*2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.*), **la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;**

Sui rifiuti

- d) per la violazione dell'articolo 258 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari), comma 4, secondo periodo (*Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.*), la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- e) per la violazione dell'articolo 259 (Traffico illecito di rifiuti), comma 1 (*1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso*), la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

Sui rifiuti

- f) per il delitto di cui all'articolo 260 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 (*Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti*) e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2 (*Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività*);

Sui rifiuti

g) per la violazione dell'articolo 260-bis (**Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti**), la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6 (*Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.*), 7, secondo e terzo periodo (*Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti – pericolosi - con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti*),

Sui rifiuti

e 8, primo periodo (*Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente*), e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo (*Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti - pericolosi - con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente*);

Sulle emissioni

h) per la violazione dell'articolo 279 (superamento dei valori limite di emissione che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.), comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

SANZIONI INTERDITTIVE

- art. 137, commi, 2 e 5 primo periodo: superamento valori limite degli scarichi
- art. 256, 3 comma: realizzazione e gestione di una discarica non autorizzata
- art. 260: Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi. 8.

SANZIONI INTERDITTIVE

Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 [...] si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231

**LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA
DEGLI ENTI
EX DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001**

Avv. Giorgia Surano

Una nuova forma di responsabilità per le società

- Il Decreto 231/2001 stabilisce che un ente risponde per reati commessi da “**soggetti apicali**” o da suoi “**dipendenti**” e/o “**collaboratori**” se posti in essere nell’interesse o a vantaggio dell’azienda stessa.
- Viene ipotizzata la nascita di **una nuova forma di responsabilità** che comprende aspetti di carattere sia penale sia amministrativo.

Ratio del Decreto:

- **Contrastare il fenomeno crescente della criminalità d’impresa**
- **Diffondere la “cultura della legalità” d’impresa**

- Tale ampliamento di responsabilità coinvolge il **patrimonio** e la medesima **gestione delle società**, le quali, sino all'entrata in vigore del Decreto, non pativano conseguenze dirette dalla realizzazione di reati commessi nel loro interesse o vantaggio.
- Alle società sono ora applicabili, in via diretta ed autonoma, **sanzioni di natura sia pecuniaria sia interdittiva** in relazione a reati commessi da soggetti funzionalmente legati alla medesima.
- **Il Modello organizzativo** diventa uno **strumento di "cultura della legalità" d'impresa** volto a prevenire comportamenti dolosi o colposi di soggetti che operano per conto di una società affinché vengano definiti, a priori, **modelli di prevenzione di comportamenti illeciti** che possono contrastare la realizzazione di reati, e che, in concreto, sono espressione o di una politica aziendale o di una colpa nell'organizzazione d'impresa.

Il Decreto 231/2001 - Quadro Normativo

Art. 1

Soggetti

1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
2. **Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.**
3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Soggetti Destinatari

- Le persone giuridiche private (associazioni cui lo Stato ha concesso il riconoscimento della personalità giuridica, le fondazioni, comitati e associazioni);
- Le società aventi o no personalità giuridica, e quindi:
 - Società per azioni o in accomandita per azioni
 - Società a responsabilità limitata
 - Società per azioni con partecipazione pubblica dello Stato e di enti pubblici
 - Società estere diverse da quelle nazionali
 - Società cooperative, società mutue assicuratrici
 - Società in nome collettivo o in accomandita semplice
- Società di intermediazione finanziaria, gli intermediari finanziari, società di investimento e di gestione dei fondi comuni di investimento, società di revisione.

La responsabilità amministrativa dell'ente

Art. 5

1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
 - a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
 - b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Perché possa dirsi configurabile una **responsabilità amministrativa** in capo alla società, devono ricorrere i seguenti **tre presupposti**:

- sia stato **commesso uno dei reati** tra quelli tassativamente indicati nel Decreto;
- il **reato** sia stato **commesso** nell'**interesse** o a **vantaggio** dell'ente stesso;
- l'**autore** del reato sia un **soggetto in posizione apicale** e/o un **soggetto sottoposto alla direzione o vigilanza** di soggetti in posizione apicale

Le fattispecie di reato previste- I c.d. “reati presupposto”

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo;
- reati societari;
- reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- delitti contro la personalità individuale;
- reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato;
- reati transnazionali;
- reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime;
- reati di ricettazione e riciclaggio;
- reati informatici;
- reati di criminalità organizzata,
- reati contro l'industria e il commercio;
- reati in materia di violazione del diritto d'autore;
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;

Reati ambientali

Anche i reati ambientali sono stati recepiti nel Decreto 231/2001 (art. 25-*undecies*), entrando a far parte dei c.d. “reati presupposto” dal 16 agosto 2011.

Il legislatore ha recepito la normativa UE sulla tutela penale ambientale.

La Direttiva comunitaria prevede l'imputazione di responsabilità alle società anche nel caso di istigazione o favoreggiamento alla commissione di un illecito gravante sull'ambiente, quindi anche in caso di grave negligenza.

* Elemento qualificante è che tali attività sono qualificate illecite non solo qualora siano commesse con intenzionalità (dolo) ma anche in caso di colpa grave.

Le nozioni di “interesse” o “vantaggio” dell’ente

I termini “interesse” e “vantaggio” devono essere valutati disgiuntamente, in quanto la locuzione “o” chiarisce in modo inequivocabile che la **presenza di uno solo dei due requisiti consente l'imputabilità della condotta all'ente.**

In particolare:

- ▶ **il vantaggio consiste in una concreta acquisizione di una utilità economica per la società;**
- ▶ **l'interesse, invece, implica solamente la finalizzazione della condotta illecita verso tale utilità.**

Ex adverso, la responsabilità della società è esclusa laddove l'autore abbia agito “*nell'interesse esclusivo proprio o di terzi*” (art. 5 comma 2 D.Lgs. n. 231/01).

Autori del reato

La responsabilità della società rileva qualora i reati c.d. presupposto siano compiuti nel suo interesse o vantaggio da due differenti categorie di soggetti:

- da *“persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso” (soggetti c.d. apicali);*
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali sopra descritti (**soggetti c.d. sottoposti**).

Soggetti in posizione “apicale”

Il legislatore ha utilizzato una formula ampia fondata su un criterio funzionale, la quale ricomprende tutti i soggetti collocati ai vertici dell'organizzazione aziendale che esprimono la volontà della stessa nei rapporti esterni e nelle scelte di politica di impresa, attraverso un potere di gestione, controllo e vigilanza.

A titolo esemplificativo, soddisfano i suddetti criteri le figure degli amministratori, dei direttori generali, dei preposti a sedi secondarie e, in caso di organizzazione divisionale, dei direttori di divisione (sempre che essi siano dotati di autonomia finanziaria e funzionale) e in generale di tutti i soggetti che “*esercitano di fatto la gestione e il controllo dell'ente*”.

Soggetti sottoposti all'altrui direzione

Anche in merito a questa categoria il legislatore ha adottato un criterio funzionale, seppur facendolo operare in direzione opposta: vengono, infatti, considerati responsabili non i soggetti che esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sopra indicate, bensì coloro i quali sono sottoposti alle medesime.

Quindi, in via generale:

- dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, (a tempo indeterminato, a termine, a tempo parziale, interinali e stagisti);
- intermediari, *partners* commerciali, consulenti, professionisti e fornitori di beni e servizi;
- ogni altra controparte che intrattenga rapporti contrattualmente regolati.

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo

Art. 6

Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), **l'ente non risponde se prova che:**

- a) l'organo dirigente **ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;**
- b) **il compito di vigilare** sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato **a un organismo dell'ente** dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato **eludendo fraudolentemente** i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata **omessa o insufficiente vigilanza** da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Cosa deve prevedere un Modello organizzativo?

In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli devono rispondere alle seguenti esigenze (art. 6, comma 2):

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Requisiti per l'efficace attuazione del Modello

Art. 7

Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

L'efficace attuazione del modello richiede:

- a) una **verifica periodica** e l'eventuale modifica dello stesso quando sono **scoperte significative violazioni** delle prescrizioni ovvero quando intervengono **mutamenti nell'organizzazione o nell'attività**;
- b) un **sistema disciplinare** idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

L'adozione di un “Modello di organizzazione, gestione e controllo” specificamente calibrato sui rischi-reato cui è esposta concretamente la società, **costituisce quindi il primo presidio del sistema volto al controllo dei rischi.**

La Società non sarà, dunque, assoggettata a sanzione tutte le volte in cui **dimostri di aver adottato misure organizzative dirette ad evitare la realizzazione del reato** e, tali comunque, da risultare:

- **idonee**, vale a dire atte a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della legge, nonché ad individuare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio;
- **efficaci**, cioè proporzionate rispetto all'esigenza di assicurare il rispetto della legge. A tal fine il Modello dovrà essere oggetto di revisione periodica, tenuto conto delle più significative violazioni delle prescrizioni riscontrate e dei mutamenti nell'organizzazione o nell'attività.

L'apparato sanzionatorio

previsto dal Decreto 231/2001

Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza.

Sanzioni pecuniarie

1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.
2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.
3. L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni.
4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria

1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della **gravità del fatto**, del grado della **responsabilità dell'ente** nonché **dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti**.
2. L'importo della quota é fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.
3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, (se l'autore del reato ha commesso il fatto nell'interesse proprio o di terzi e il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità) l'importo della quota é sempre di lire duecentomila.

- Il giudice è, quindi, chiamato a **commisurare la sanzione pecuniaria al caso concreto**, dovendo determinare per ogni ipotesi di responsabilità della società sia il numero delle quote da applicare che il valore di ogni singola quota, potendo in concreto graduare la sanzione da una **soglia minima di 25.800 euro ed una massima di 1.549.000 euro.**

• I criteri di riferimento per la determinazione del numero delle quote da irrogare a titolo di sanzione pecuniaria sono riferibili alla gravità del fatto, al grado di responsabilità della società ed all'attività posta in essere dalla medesima per prevenire la commissione di ulteriori reati.

Si rileva che è prevista la riduzione della sanzione da un terzo alla metà se:

▼ **la società ha risarcito integralmente il danno** e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si sia comunque efficacemente adoperata in tal senso;

è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

- Nel caso in cui concorrano entrambe le condizioni sopra previste, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

Sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Presupposti per l'applicazione di sanzioni interdittive

Il Decreto 231, all'art. 13, definisce due presupposti alternativi, in presenza dei quali il giudice può erogare le misure interdittive. E cioè:

la società ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

in caso di reiterazione dell'illecito.

Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando concorrono le seguenti circostanze:

- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Tali sanzioni possono essere applicate anche in via cautelare, ossia prima dell'accertamento definitivo della reale responsabilità della società, allorquando ricorrano le seguenti condizioni:

- sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità della società;
- vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa natura di quello per il quale si procede.

Esenzione dalla responsabilita'

Il D.lgs. 231/2001 statuisce un'esenzione da responsabilità a carico delle società sia nel caso in cui :

➤ **i soggetti in posizione apicale e i soggetti subordinati abbiano agito nell' interesse esclusivo proprio o di terzi;**

➤ **sia nel caso in cui la società provi di aver adottato ed efficacemente attuato “Modelli di organizzazione, gestione e controllo” idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati.**

*** L'effettiva ed efficace adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, non solo prelude al beneficio dell'esenzione da responsabilità, ma comporta, altresì, la limitazione delle sanzioni erogabili quand'anche si fosse concretamente realizzato uno dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001.**

Il Decreto prevede due differenti presupposti il cui soddisfacimento consente alla società di non incorrere nella responsabilità amministrativa, distinti in base alla circostanza che a commettere il reato sia un soggetto c.d. apicale o un soggetto c.d. sottoposto.

Se l'autore del reato è un **soggetto c.d. apicale**, la società non risponde se dimostra:

- di avere, prima della commissione del reato, adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- di aver affidato ad un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento (c.d. Organismo di Vigilanza).
- che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello;
- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Se l'autore del reato è **soggetto sottoposto**, la società è responsabile solo ove la commissione del reato sia stata resa possibile dall'**inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza**; ipotesi, questa, che si ritiene comunque esclusa qualora prima della commissione del reato l'ente abbia **adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi**.

Finalità del Modello Organizzativo

Le caratteristiche indispensabili per la costruzione di un Modello organizzativo sono evidenziate da Confindustria e dalle altre associazioni di categoria e possono essere individuate nelle seguenti fasi:

➤ **l'identificazione dei rischi**, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare dove (ovvero in quale area/settore di attività) e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D.Lgs. n. 231/01, necessità dunque di procedere alla c.d. mappatura dei rischi e alla statuizione delle procedure operative in essere;

➤ **la progettazione del sistema di controllo** (c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni della società): ossia la valutazione del sistema esistente all'interno della società ed il suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente - e cioè ridurre ad un livello accettabile – i rischi identificati.

La **gestione dei rischi** è, in primo luogo, un **processo che l'impresa deve attivare al proprio interno**, di modo che il modello organizzativo risulti essere l'applicazione delle citate indicazioni, in funzione del contesto operativo interno ed esterno dell'ente, rapportato alle singole ipotesi di reato connesse alle attività in concreto svolte.

- la **nomina dell'Organismo di Vigilanza**, ossia dell'organo al quale affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento;
- la **previsione di un Sistema Disciplinare**, ovvero di norme sanzionatorie in caso di violazioni delle norme del Codice Etico e delle procedure previste dal modello.

Quali protocolli attuare in concreto?

Confindustria ha individuato gli elementi (ovvero i protocolli) di un sistema di controllo preventivo che devono essere attuati a livello aziendale per garantire l'efficacia del modello:

- adozione di un Codice Etico;
- adozione di un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro soprattutto per quanto concerne l'attribuzione di responsabilità;
- adozione di procedure manuali e/o informatiche, cercando di separare i compiti fra coloro che svolgono attività cruciali nell'ambito di un processo a rischio (con particolare attenzione ai flussi finanziari);
- adozione di un sistema di poteri autorizzativi e di firma;
- adozione di un sistema di comunicazione e formazione del personale, tale per cui la divulgazione sia capillare, efficace, autorevole, dettagliata, chiara e periodicamente ripetuta.

Le componenti sopra evidenziate devono ispirarsi, nella pratica, ai seguenti principi:

ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua;

➤ nessuno può gestire in autonomia un intero processo, per cui occorre che:

1) a nessuno vengano attribuiti poteri illimitati;

2) le responsabilità ed i poteri siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione;

3) i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;

il sistema di controllo deve documentare l'effettuazione dei controlli.

Dunque, in concreto, un Modello organizzativo deve:

- **determinare nei suoi Destinatari la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi contemplate**, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali comminabili nei loro confronti, nonché di sanzioni amministrative irrogabili direttamente alla Società;
- ribadire che tali **forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dai vertici aziendali**, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, ai principi etici ai quali la stessa si attiene nell'esercizio delle attività aziendali;
- **consentire alla Società**, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, **di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.**

L'Organismo di Vigilanza

Ulteriore condizione perché operi l'esimente di responsabilità, è **l'istituzione di un organismo**, che sia formalmente interno alla Società ma dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, **al quale affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.**

L'Organismo di Vigilanza deve rispondere ai seguenti principali requisiti:

- **autonomia ed indipendenza:** all'Organismo di Vigilanza deve essere garantita la più ampia autonomia circa ogni iniziativa di controllo al fine della valutazione circa il rispetto e la corretta applicazione del Modello; in particolare, al fine di evitare ogni interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente della Società, ed in particolare dell'organo dirigente.

- **professionalità:** i componenti dell'O.d.V. devono possedere competenze tecniche adatte a svolgere le funzioni ad essi delegate ed, in particolare, proprie di chi svolge attività *latu sensu* ispettiva, consulenziale di analisi di sistemi di controllo e di tipo giuridico;
- **continuità di azione:** la struttura dell'Organismo di Vigilanza, dedicata esclusivamente all'attività di vigilanza del Modello, garantisce una efficace e costante attuazione del medesimo. La continuità di azione dell'OdV è assicurata da riunioni le cui sedute si svolgono con la necessaria periodicità.

Conclusioni

- Sebbene l'adozione del Modello non costituisca un obbligo imposto dal Decreto 231/2001 bensì una scelta facoltativa rimessa a ciascun singolo ente, **è opportuno che ogni realtà aziendale avvii un progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo**, volto a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto e, ove necessario, all'integrazione del sistema attualmente esistente.
- Al di là delle prescrizioni di legge, l'adozione del Modello organizzativo costituisce altresì un ulteriore valido **strumento di sensibilizzazione per tutti i dipendenti e i collaboratori della Società**, nonché per tutti quei soggetti (clienti, fornitori, Pubbliche Amministrazioni o terzi) che intrattengano rapporti contrattuali con la medesima, **finalizzato ad assicurare correttezza e trasparenza nel perseguimento delle attività e delle politiche aziendali**.

Grazie per l'attenzione!



ambiente legale
CONSULENZA E SERVIZI PER L'AMBIENTE

Milano –Terni

Tel: +39 0744 400738

Fax +39 0744 400070

info@ambientelegale.it

www.ambientelegale.it

www.ambientelegale.it
info@ambientelegale.it